



### **La deducibilità dei compensi agli amministratori nella più recente giurisprudenza**

#### **Premessa**

La questione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei compensi erogati dalle società, di persone e di capitali, ai propri amministratori sembra non trovare un approdo interpretativo stabile, se si considerano i recenti interventi della prassi ([R.M. n.113/E/12](#)) e della giurisprudenza di legittimità ([ordinanza n.3243/13](#)).

Soprattutto l'ultima sentenza della Corte di Cassazione sembra aver riaperto i termini di un dilemma interpretativo che sembrava aver trovato un "lieto fine", favorevole ai contribuenti, con la [sentenza n.24957/10](#) della stessa Sezione Tributaria. Considerando l'importanza della questione a livello applicativo e il mutevole quadro del diritto vivente, sembra opportuno ricostruire i diversi profili interessati, per un esame di carattere sistematico.

#### **La deducibilità dei compensi agli amministratori di società di persone e di capitali nel diritto positivo**

La norma di riferimento, per quanto attiene la deducibilità dal reddito di impresa dei compensi erogati agli amministratori è, nel sistema vigente, l'art.95, co.5, DPR n.917/86, secondo cui:

*"i compensi spettanti agli amministratori dalle società ed enti di cui all'art.73, co.1 (soggetti Ires), sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al Conto economico".*

La disposizione prevede la deducibilità dei compensi agli amministratori di società di capitali, introducendo la regola della deducibilità "per cassa".

La disposizione deve ritenersi riferibile anche alle società di persone, perché inserita tra le disposizioni generali in tema di determinazione del reddito di impresa, applicabili anche a imprenditori individuali e società di persone, come risulta dal rinvio di cui all'art.56 Tuir.

Nel sistema anteriore alla Riforma Ires, vigente fino al 31/12/03, la stessa norma attualmente contenuta nell'art.95, co.5, Tuir era prevista dall'art.62, co.3, Tuir e faceva riferimento agli amministratori di società di persone.

La situazione normativa era però del tutto speculare a quella attuale, visto che per effetto del rinvio di cui al (previgente) art.95, co.1, Tuir, tale disposizione doveva applicarsi anche alle società di capitali.

L'evoluzione normativa conferma che la volontà del Legislatore era (ed è) quella di prevedere la regola della deducibilità secondo il principio di cassa e quindi di derogare a quello di competenza, per i compensi spettanti agli amministratori di società, siano esse di persone oppure di capitali.

Il fatto che l'art.62 prima e l'art.95 oggi menzionino solo una categoria di amministratori deriva esclusivamente da una ragione di tecnica normativa, ossia per l'inserimento della norma tra le disposizioni dedicate al reddito di impresa tassato ai fini Irpef (prima) oppure ai fini Ires (oggi).

Tanto una interpretazione letterale dell'art.62, co.3, Tuir (ed oggi dell'art.95, co.5, Tuir) quanto una lettura evolutiva della norma in esso contenuta, confermano dunque che il

sistema del Testo Unico presuppone la ordinaria deducibilità dei compensi erogati a qualunque tipo di amministratori, da parte della società erogante.

È quindi possibile affermare che sia prima sia dopo la riforma Ires, il Tuir (DPR n.917/86) conteneva la regola codificata nell'attuale art.95, co.5, secondo cui i compensi agli amministratori, tanto di società di capitali quanto di società di persone, erano legittimamente deducibili, seguendo il criterio della cassa.

### **Segue: il superamento della Cassazione n.18702/10**

Quest'ultima conclusione era stata invero messa in discussione dalla ordinanza della Corte di Cassazione [n.18702/10](#) che, esaminando il problema in applicazione delle disposizioni *ante* riforma Ires, aveva concluso nel senso della assoluta indeducibilità dei compensi agli amministratori di società di capitali, perché l'art.62, co.3, Tuir (previgente) fa[ceva] esplicito riferimento ai soli amministratori di società di persone.

Per avvalorare simile [originalissima] interpretazione, la Corte aveva aggiunto che la posizione dell'amministratore di società di capitali è *"equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione"*.

L'impossibilità di equiparare la situazione dell'amministratore di società a quella dell'imprenditore individuale, che rappresenta la base della ordinanza citata, è stata espressamente affermata dalla successiva sentenza della Corte di Cassazione n.24957/10, così come dalla recente R.M. n.113/E/12.

Secondo la Risoluzione, per i compensi erogati da una società:

*"non risultano applicabili, in linea di principio, le disposizioni destinate ai soggetti imprenditori di cui all'art.60 Tuir" e si è "in presenza di componenti negativi di reddito deducibili al momento dell'erogazione"*.

Un primo punto fermo è quindi rappresentato dalla possibile deducibilità dei compensi agli amministratori erogati da società di ogni tipo, in quanto oggetto della disposizione di cui all'art.95, co.5, Tuir.

### **La delibera assembleare di determinazione del compenso quale condizione per la deducibilità**

A partire dalla sentenza delle SS. UU., [n.21933/08](#), la Corte di Cassazione ha stabilito la nullità, sul piano civilistico, dell'atto di autodeterminazione del compenso di un amministratore in assenza della relativa delibera, non potendo questo essere sanato dalla ratifica implicita, contenuta nella delibera di approvazione del bilancio<sup>1</sup>.

L'atto di approvazione del bilancio e l'atto di determinazione del compenso sarebbero due atti distinti anche nel dato letterale della norma (art.2364 c.c.) con la conseguenza che l'atto di determinazione non può essere semplicemente ratificato, perché l'atto di ratifica costituisce un atto in deroga alla normale formazione delle decisioni e perché, in tal caso, sarebbe violata la competenza dell'organo assembleare alla determinazione del compenso ai sensi dell'art.2364, co.1, n.3 del c.c..

A giudizio della Corte, può tuttavia ammettersi che, oltre all'approvazione del bilancio, l'assemblea possa anche adottare la delibera di determinazione del compenso degli amministratori, salvo il rispetto di determinate condizioni.

E' necessario, in particolare, che i diversi oggetti siano chiaramente indicati nella convocazione, non potendosi ritenere sufficiente l'implicita inclusione della proposta di determinazione del compenso nella voce "varie ed eventuali".

<sup>1</sup> Sul tema, anche Cass., sent. n.2832/01 e n.11490/07.

Oppure, in caso di assemblea totalitaria, deve essere provato che l'assemblea convocata soltanto per l'esame e l'approvazione del bilancio, abbia anche espressamente discusso e approvato una specifica proposta di determinazione dei compensi degli amministratori; in tal caso dovendo risultare dal verbale che su tale oggetto vi sia stata apposita discussione e specifica votazione.

Ad avviso di parte della giurisprudenza di merito, i profili di nullità civilistica della determinazione del compenso si tradurrebbero in assenza delle condizioni di deducibilità del compenso medesimo, considerando sia l'elemento della certezza sia quello della inerenza dei componenti negativi di reddito<sup>2</sup>.

Nonostante secondo altra parte della giurisprudenza la presenza di una delibera assembleare costituisca un requisito di carattere solo civilistico e non fiscale<sup>3</sup>, appare sicuramente rischioso, a livello operativo, il mancato rispetto di tale elemento, in previsione di possibili contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria<sup>4</sup>.

### **I limiti “quantitativi” alla deducibilità ed il sindacato dell'Amministrazione Finanziaria**

Il tradizionale campo di confronto tra Amministrazione Finanziaria e società contribuenti, rispetto alla deducibilità dei compensi agli amministratori, è rappresentato dal profilo quantitativo della deducibilità.

In base al principio di inerenza (art.109, co.5, Tuir) sono deducibili tutte le spese sostenute dall'imprenditore (individuale o collettivo) che siano in rapporto di strumentalità, secondo un criterio di ordine oggettivo, con l'attività di impresa; risultando per contro indeducibili solo quelle spese che rispondono ad interessi personali o familiari o, in genere, estranei alla attività di impresa.

Da questo punto di vista risulta indubbio che la tipologia di costi di cui si discute (compensi agli amministratori) abbia un normale ed oggettivo rapporto di strumentalità con l'attività imprenditoriale, essendo in via teorica pienamente deducibili.

Secondo una lettura fornita dalla prassi amministrativa e da parte della giurisprudenza, però, il principio di inerenza esprimerebbe anche la necessità di una valutazione di ordine quantitativo nel rapporto tra spesa ed attività economica.

Nel senso che una spesa, seppur astrattamente inerente, potrebbe non esserlo più nel momento in cui supera determinati limiti *standard* di normalità.

Vi è poi una seconda argomentazione a sostegno di simile posizione; quella, cioè, di evitare forme di elusione in quei casi in cui la corresponsione di compensi sproporzionati nasconde, in realtà, una fittizia distribuzione di utili (qualora gli amministratori siano anche soci).

Probabilmente per risolvere a monte tali problemi, nella disciplina anteriore al Tuir n.917/86, l'art.59, co.3, DPR n.597/73, nell'ammettere la deducibilità dei compensi agli amministratori soci, la limitava “*nei limiti delle misure correnti per gli amministratori non soci*”.

Tale limite di ordine quantitativo non è stato però riproposto nel Tuir n.917/86, ed in particolare negli art.62, co.3 (ante riforma Ires) e 95, co.5 (attualmente vigente), che si limitano ad ammettere la deducibilità in termini generali e a disciplinare il profilo temporale della stessa.

Sono quindi individuabili due filoni nella giurisprudenza degli ultimi anni.

Il primo, secondo cui l'inerenza può essere negata quando l'ammontare dei compensi appare eccessivo rispetto a criteri oggettivi, comparando cioè il compenso stesso con il valore normale degli stessi, oppure il volume di affari o il risultato imponibile della società della società o gli utili riconosciuti ai soci<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> CTP Milano, sent. n.48/12; CTP Alessandria, sent.86/11; CTP Torino, sent.37/11; CTR Reggio Emilia, sent. n.186/10; CTR Lazio sent. n.176/09; CTP Firenze, sent. n.296/97.

<sup>3</sup> CTR Lombardia, sent. n.36/06; CTR Toscana, sent.170/08

<sup>4</sup> Si veda, sul punto, anche Cass., sent. n.23872/07.

<sup>5</sup> Sentenze n.20748/06; n.12813/00; n.13478/01 della Corte di Cassazione.

Il secondo, in base al quale il compenso agli amministratori sarebbe sempre pienamente deducibile e mai sindacabile in termini quantitativi, vista l'assenza, nell'attuale sistema, di una norma quale quella di cui all'art.59, DPR n.597/73<sup>6</sup>.

Con la sentenza n.24957/10, la Corte di Cassazione aveva accolto l'orientamento della piena deducibilità dei compensi agli amministratori, peraltro prevalente nella giurisprudenza più recente, sulla base di alcune considerazioni.

In primo luogo, la Corte rilevava la portata innovativa della eliminazione del limite "quantitativo" contenuto nell'art.59, DPR n.597/73, da intendersi nel senso della chiara volontà legislativa di non sottoporre a nessuna valutazione di questo tipo l'entità dei compensi agli amministratori<sup>7</sup>.

In secondo luogo, la Corte assestava un duro colpo alla idea di un limite quantitativo insito nel principio di inerenza, affermando che si deve fare riferimento al profilo della "qualità" del costo piuttosto che a quello della "quantità", *"proprio perché l'ordinamento riconosce all'imprenditore la libertà di impostare la sua strategia di impresa"*<sup>8</sup>.

Simile conclusione aveva il pregio di individuare un punto di certezza giuridica per gli operatori, oltre che di fare corretta applicazione dei principi del sistema.

La recente ordinanza n.3243/13 ha invece riaperto i termini del problema, sposando apertamente il primo dei due filoni interpretativi indicati, ossia quello della ammissibilità di una valutazione quantitativa della inerenza per i compensi erogati agli amministratori.

La Corte ha avuto modo di affermare che:

*"rientra nei poteri dell'Amministrazione Finanziaria, in sede di accertamento, la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, l'onere della prova dell'inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi";*

e che tali principi non risultano incompatibili con la formulazione dell'art.95.

Infatti, a giudizio della Corte, dalla eliminazione (in sede di redazione del Tuir) del riferimento del limite delle misure correnti per gli amministratori non soci *"consegue solo la liberalizzazione il concetto di spettanza ai fini della deducibilità"*<sup>9</sup>.

Se sembra così legittimarsi l'operato dell'Amministrazione Finanziaria finalizzato alla contestazione della inerenza dei compensi agli amministratori, occorre al tempo stesso svolgere alcune osservazioni.

Da una parte, che tale orientamento appare in contrasto con la prevalente giurisprudenza degli ultimi anni della stessa Corte di Cassazione e quindi non in grado di presentarsi come la soluzione prevalente (sarebbe anzi auspicabile un intervento delle Sezioni Unite per fare chiarezza sul tema), con la conseguenza che il contribuente può fondare le proprie difese avvalendosi delle diverse interpretazioni giurisprudenziali.

Dall'altra, che se è vero che la Corte afferma la non deducibilità dei compensi in base all'oggetto dell'impresa o ai ricavi, simile condizione, in assenza di ulteriori precisazioni, potrebbe realizzarsi solo qualora si evidenzia una grave sproporzione, in nessun modo giustificabile alla luce dei normali criteri di economicità.

### **I compensi agli amministratori e l'abuso del diritto**

Un ulteriore passaggio della sentenza n.3243/13 risulta interessante, quello in cui la Corte richiama il principio del divieto di abuso del diritto, implicitamente riconoscendo che

<sup>6</sup> Sentenze della Corte Cassazione, n.28595/08, n.5278/09, n.6599/02 e n.21155/05.

<sup>7</sup> Da cui l'affermazione *tranchant* secondo cui *"l'Amministrazione Finanziaria non avrebbe il poter di ricondurre ai prezzi di mercato previsti per gli amministratori non soci (prezzi facilmente individuabili) i compensi sproporzionati"*.

<sup>8</sup> Il costo è inerente, sosteneva la Corte, *"se serve a produrre ricavi: una volta accettata questa qualità del costo, risulta difficile dire in quale misura esso è deducibile o meno, a meno che non vi sia una indicazione normativa specifica, che ponga un tetto alle spese: non sussistente allo stato attuale della Legislazione"*.

<sup>9</sup> Così anche la R.M. n.113/E/12.